



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE N. 8/6 DEL 28.2.2007

**ELENCO DELLE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI
AGRONOMICHE E AMBIENTALI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 E ALL'ALLEGATO IV DEL
REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03**



CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006. ¹

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, la norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti.

Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria. Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento della Regione Sardegna

A norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, in particolare le disposizioni contenute nel Piano

¹ Si tratta di superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del Reg. CE n. 796/2004 (terreni utilizzati per coltivazioni agricole e terreni ritirati dalla produzione (set-aside) o mantenuti in buone condizioni agronomiche ed ambientali ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE n. 1782/2003 oppure adibiti a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili.), comprese quelle investite a colture consentite dall'art. 55 del Reg. 1782/2003 (colture condotte in ottemperanza agli obblighi prescritti dal Reg. CE n. 2092/91 e ss.mm.ii., relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli, nonché le superfici ritirate per fornire materiali per la trasformazione all'interno della Comunità di prodotti non destinati principalmente per il consumo umano o animale, purché vengano applicati sistemi di controllo efficaci) ed escluse le superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche ed ambientali a norma dell'art. 5 del Reg. 1782/2003.



stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) di cui alla DGR n. 54/33 del 30.12.2004 aggiornato dalla DGR n.17/14 del 26.04.2006, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro, in assenza di muretti, siepi o alberature, terrazzamenti che interrompono la velocità di scorrimento delle acque, non superiore ad 80 m.

Deroghe

Nel caso di elevata acclività del terreno, con rischi di stabilità del mezzo meccanico o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, in sostituzione dei solchi acquai temporanei è prescritta la realizzazione di fasce non lavorate con inerbimento, anche spontaneo, finalizzate al contenimento dell'erosione. Tali fasce dovranno avere andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, essere di larghezza non inferiore a 5 m e ad una distanza, tra loro, non superiore a 60 m, nel rispetto di modalità di esecuzione in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

- I predetti impegni alternativi non si applicano alle colture autunno-vernine seminate prima del 31 dicembre 2006.



Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali

Ambito di applicazione: Superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006. ²

Descrizione della norma e degli adempimenti:

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

Intervento delle Regione Sardegna

A norma dell'articolo 2, comma 1 del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. per le superfici investite a riso;

² Si tratta di superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del Reg. CE n. 796/2004 (terreni utilizzati per coltivazioni agricole e terreni ritirati dalla produzione (set-aside) o mantenuti in buone condizioni agronomiche ed ambientali ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE n. 1782/2003 a prescindere dal fatto che siano adibiti o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili.), comprese quelle investite a colture consentite dall'art. 55 del Reg. 1782/2003 (colture condotte in ottemperanza agli obblighi prescritti dal Reg. CE n. 2092/91 e ss.mm.ii., relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli, nonché le superfici ritirate per fornire materiali per la trasformazione all'interno della Comunità di prodotti non destinati principalmente per il consumo umano o animale, purché vengano applicati sistemi di controllo efficaci) e le superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche ed ambientali a norma dell'art. 5 del Reg. 1782/2003.



2. in applicazione e osservanza delle disposizioni contenute nel “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2005-2007” approvato con DGR n. 25/13 del 1 giugno 2005 e della sua revisione annuale e delle disposizioni contenute nella “Revisione anno 2006” approvate con DGR 28/10 del 27 giugno 2006 (BURAS n. 24 del 20 luglio 2006 S.S. n. 13). Alla bruciatura delle stoppie devono seguire interventi alternativi di ripristino della sostanza organica del suolo. I conduttori delle aziende agricole dovranno effettuare, nella campagna agraria seguente alla bruciatura delle stoppie, prima o contestualmente alla messa in coltura, interventi finalizzati al ripristino della sostanza organica del suolo attraverso:
- sovescio
 - coltivazione di leguminose in purezza con interrimento dei residui colturali;
 - utilizzo di letame, compost, effluenti zootecnici, stallatico³.
- All'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale individuati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, la bruciatura delle stoppie è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.
3. interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

³ DM 7 aprile 2006, recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”



Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali.

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006. ⁴

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura.

Sono quindi previsti i seguenti adempimenti:

- manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale della suddetta norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento della Regione Sardegna

A norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- la manutenzione della rete di sgrondo delle acque superficiali, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
2. Presenza di drenaggio sotterraneo.

⁴Qualsiasi superficie agricola di un'azienda beneficiaria di pagamenti diretti.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO 2 ALLA
DELIBERAZIONE N.
DEL

3. In caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.



Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006. ⁵

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c):

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Intervento della Regione Sardegna

A norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;

⁵ Reg. CE 796/04 art.2 punto 2 "pascolo permanente": terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, i terreni ritirati dalla produzione conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, e all'articolo 107 del regolamento (CE) n. 1782/2003, i terreni ritirati dalla produzione conformemente al regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio e i terreni ritirati dalla produzione conformemente agli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO 2 ALLA
DELIBERAZIONE N.
DEL

- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE , salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Deroghe

Nel caso di interventi agronomici e/o adempimenti, diversi da quelli della presente norma, ove previsti dal regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni, in ordine al precedente impegno a).



NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006. ⁶

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a) presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b) attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

Intervento della Regione Sardegna

A norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- a) presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b) al fine di prevenire la formazione di potenziali inoculo di incendio, è fatto obbligo di effettuare:
 - almeno una volta all'anno, lo sfalcio della copertura vegetale; in alternativa, è ammessa la trinciatura oppure, per le superfici ove non sussistono specifici divieti previsti per il set-aside di utilizzo della copertura vegetale per l'alimentazione umana, il pascolamento della superficie interessata.
 - Nelle aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 30 aprile e il 30 settembre di ogni anno.
 - Per le altre aree, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 maggio e il 15 settembre di ogni anno.
 - E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce

⁶ Superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche ed ambientali a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/03.



antiincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

La deroga prevista al successivo punto 6, individuata per la pratica del maggese, è applicabile su tutto il territorio regionale in quanto la pratica del maggese può rappresentare una valida soluzione tecnica per contrastare il rischio desertificazione in una regione prevalentemente caratterizzata dal clima caldo arido come messo in evidenza dagli studi compiuti (*Pinna e Arrigoni*) e dalla serie storica dei dati climatici del Servizio Agro-meteorologico Regionale.

Deroghe

I. Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione.

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del decreto ministeriale 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

II. Deroghe applicabili sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni.

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

5. lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, in quanto essa rappresenta una tecnica di aridocoltura, giustificata dalle caratteristiche pedo-climatiche della Sardegna. Sono



ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

In deroga all'impegno b), sono ammesse, le seguenti pratiche:

7. idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate:
 - a. operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di ritiro può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo;
 - b. impiego di principi attivi diserbanti non residuali a basso dosaggio, nei limiti di un solo intervento nel periodo dal 15 marzo al 15 luglio. L'impiego di tali prodotti è giustificato nei soli casi di infestazioni di elevata intensità e con specie vegetali particolarmente competitive nei confronti della coltura programmata per l'anno successivo;
 - c. è ammesso, in deroga alle epoche prestabilite per la tutela della fauna selvatica, unicamente per i terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

Le deroghe di cui ai presenti punti 6 e 7, lettere a) e b), non si applicano alle aziende ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione.



NORMA 4.3: Manutenzione delle piante di olivo._

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006.⁷

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, gli oliveti sono mantenuti in buone condizioni vegetative osservando i seguenti impegni:

- a) divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n.144;
- b) attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare il rischio di incendi.

Intervento della Regione Sardegna

A norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto 21 dicembre 2006 n. 12541, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- il divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n. 144;
- la potatura della pianta di olivo almeno una volta ogni 5 anni;
- l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante d'olivo con frequenza almeno triennale;
- la spollonatura degli olivi con frequenza almeno triennale.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. in caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dalla Legge 14 febbraio 1951 n.144, in deroga all'impegno a);
2. in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario relativamente all'impegno b).

⁷ Oliveti con riferimento alla cura della pianta



NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541.⁸

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:

- a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
- c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
- d) il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c).

Intervento della Regione Sardegna

A seguito dell'entrata in vigore delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale di cui al Decreto Legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni la Regione Sardegna interviene con disciplina specifica in materia di tutela degli elementi caratteristici dell'agro e dei contesti paesaggistici rurali.

Complessivamente vengono in questa sede richiamati tre assi di intervento volti principalmente:

- a) alla pulizia dei fondi agricoli e delle pertinenze, attraverso l'eliminazione di oggetti, carcasse, rifiuti abbandonati di ogni genere e dimensione sia nelle aree di proprietà che nelle aree di pertinenza stradale o di sosta;
- b) al conseguimento del massimo decoro delle condizioni dell'agro attraverso la messa in opera, anche in sostituzione di preesistenti sistemi di recinzione, di muretti a secco tradizionali o sistemi a siepe di essenze autoctone volte a mitigare gli impatti paesaggistici. Sarà a tal fine data priorità agli interventi che prevederanno l'attivazione di forestazione e

⁸ Quallsiasi superficie agricola di un'azienda beneficiaria di pagamenti diretti.



piantumazione di essenze tipiche nelle aree di proprietà non direttamente interessate dagli annessi agricoli o dalle attività;

- c) al conseguimento degli obiettivi di armonizzazione edilizia ed architettonica degli interventi. Il posizionamento di questi ultimi dovrà essere localizzato nelle aree del fondo non interessate da colline o alture e dovrà essere evitata qualsiasi forma di sbancamento o terrazzamento.

Dovranno essere seguiti gli indirizzi edilizi ed architettonici più consoni all'inserimento organico delle opere nel paesaggio circostante, nel rispetto delle trame particellari, dei reticoli idrogeologici e stradali e nell'uso della pietra e del legname locale.

I materiali dovranno essere conformi alle preesistenze tradizionali della regione storica in cui l'intervento ricade con particolare riferimento alla tipologia, alle forme dei volumi, alle pendenze, alle falde dei tetti e all'uso di materiali di facciata e di copertura.

E' prioritario provvedere al recupero funzionale delle preesistenze agricole prima di qualsiasi autorizzazione a nuove entità edilizie.

A norma dell'articolo 2 comma 1 del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati in osservanza delle disposizioni contenute nel PAI di cui alla delib.G.R. n. 54/33 del 30.12.2004 aggiornato dalla delib.G.R. n. 17/14 del 26.04.2006;
- c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;

Deroghe

1. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a), è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati).

2. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.